



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 118 del Registro

OGGETTO: Autorizzazione alla A.S.D. "Eracle MTB" di Alberobello (BA) ad effettuare la competizione ciclistica di mountain bike denominata: "XVI Trofeo Eracle – Memorial Vito Palmisano – Cronometro a coppie in MTB", che si terrà domenica 1 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.P.C.M. 12 settembre 2000;

VISTO l'Art. 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s. m. ed i.;

VISTO il disciplinare per le Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 (G.U. n° 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con il provvedimento del 30 aprile 2019 (G.U. n. 142 del 19 giugno 2019);

VISTA l'istanza acquisita agli atti prot. n. 353 dell'11 febbraio 2020 con la quale la A.S.D. "Eracle MTB", con sede ad Alberobello (BA) in Viale Einaudi n. 53/55, chiede l'autorizzazione ad effettuare una competizione ciclistica di mountain bike in programma il giorno 1 marzo 2020, denominata "XVI Trofeo Eracle – Memorial Vito Palmisano – Cronometro a coppie in MTB";

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà i Comuni di Alberobello e Martina Franca;

VISTI i nulla osta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: Comune di Alberobello e Comune di Martina Franca;

VISTO il certificato di assicurazione della società organizzatrice della manifestazione per la R.C. allegato all'istanza di cui sopra;



REGIONE PUGLIA

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sottoindicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

La A.S.D. "Eracle MTB", con sede in Alberobello (BA) a svolgere la competizione ciclistica di mountain bike denominata "XVI Trofeo Eracle – Memorial Vito Palmisano – Cronometro a coppie in MTB", programmata per il giorno 1 marzo 2020, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti/Organismi interessati con le note citate in premessa che qui si intendono richiamate, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'ambulanza con medico a bordo al seguito della gara;
- il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada – segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili – INIZIO GARA – FINE GARA;
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili;
- deve essere assicurata, in assenza della scorta di polizia, attività di Scorta Tecnica a cura degli organizzatori e con l'osservanza delle forme e modalità previste dal disciplinare delle Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 (G.U. n°29 del 5 febbraio 2003) e s. m. ed i..

Gli organizzatori della manifestazione ciclistica inoltre devono:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara;



REGIONE PUGLIA

- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento in prossimità dei tratti pericolosi del percorso.

E' fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendi nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

I Sindaci dei Comuni indicati nella premessa e gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico nell'esclusivo interesse della tutela della pubblica incolumità.

Si precisa che questo Ente è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

Data a Bari, addì 18 FEB. 2020

EMILIANO
IL VICE PRESIDENTE
Dott. Antonio NUNZIANTE